



ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
DI PORDENONE



Anno 2019

N.RF068

INFO FLASH

La Nuova Redazione Fiscale

A cura del
dott. Andrea Cirrincione

www.redazionefiscale.it

Pag. 1 / 3

OGGETTO	PROVA DELLA CESSIONE INTRAUE – CHIARIMENTI DELL'AGENZIA
RIFERIMENTI	INTERPELLO 100/2019 - ART. 41 DL 331/93
CIRCOLARE DEL	10/04/2019

Sintesi: recentemente l'Agenzia ha confermato che la prova della cessione intracomunitaria può essere fornita:

- da un insieme di documenti dai quali siano individuabili i soggetti coinvolti (ovvero cedente, vettore e cessionario) e tutti i dati utili a definire l'operazione a cui si riferiscono;
- dalla conservazione delle relative fatture di vendita, della documentazione bancaria attestante le somme riscosse in relazione alle precedenti cessioni, della documentazione relativa agli impegni contrattuali assunti e gli elenchi Intrastat.

La risposta data dall'Agenzia delle Entrate risulta in conformità con il regolamento 1912/2018/Ue che entrerà in vigore il 1/01/2020.

Ai sensi dell'art. 41, D.L. n. 331/1993, affinché un'operazione possa considerarsi "intracomunitaria", è necessario che sussistano i seguenti elementi:

- onerosità dell'atto
- trasferimento della proprietà o di altro diritto reale
- trasferimento del bene in un altro Paese UE
- soggettività passiva IVA di cedente e acquirente.



N.B.: in mancanza anche di uno solo di tali elementi, l'acquisto/cessione non può definirsi intracomunitaria e, dunque, la cessione dei beni diviene imponibile nel Paese "di origine" (non in quello "di destinazione").

È quindi opportuno che il cedente, prima dell'effettuazione dell'operazione (o dell'emissione della fattura) verifichi la sussistenza di questi elementi.

VERIFICA DELLA PROVA DELLA CESSIONE

Come anticipato, è decisivo che il bene sia **effettivamente trasportato nel paese UE di destinazione**.

Al riguardo, attualmente non esistono disposizioni normative che individuino in modo dettagliato i documenti che il cedente deve esibire provare l'effettivo trasporto nello Stato UE di destinazione.

Si ripercorre la giurisprudenza e la prassi in materia, in ordine di tempo.

RIS. 28/11/2007, N. 345	Documentazione fiscale	<ul style="list-style-type: none"> ▪ la fattura emessa ex art. 41 DL 331/93 (art. 21 Dpr 633/72 richiede di indicare in fattura anche il numero di identificazione attribuito all'operatore comunitario nel proprio Stato) ▪ l'elenco riepilogativo relativo alla cessione intraUE effettuata
	Documentazione non fiscale	<ul style="list-style-type: none"> ▪ il documento di trasporto internazionale (cd. "CMR") firmato: <ul style="list-style-type: none"> ✓ dal vettore per presa in carico dei beni; ✓ dal destinatario per ricevuta; ▪ la rimessa bancaria dell'acquirente relativa al pagamento dei beni.
RIS. 15/12/2008, N. 477	<p>L'Agenzia affronta il caso delle cessioni di beni "franco fabbrica" (per i quali la traslazione della proprietà avviene con la consegna al vettore incaricato dall'acquirente UE).</p> <p>La prova dell'effettivo invio dei beni all'acquirente UE può essere fornita, oltre che con l'esibizione del CRM, anche "con qualsiasi altro documento idoneo a dimostrare che le merci sono state inviate in altro Stato membro".</p>	

CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA – CONVEGNI

REDAZIONE FISCALE Srl - C.so Garibaldi n. 5 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225

Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613- Email: info@redazionefiscale.it

<p>CTP FIRENZE Sent. 15.5.2007, N. 74/20/2007</p>	<p>Relativamente alla cessione di un'autovettura ad una società tedesca, risultata concessa in locazione ad altra ditta italiana, la CTP di Firenze ha affermato che la "prova adeguata" del trasporto UE "non può consistere nella semplice immatricolazione del veicolo" nel paese UE.</p>
<p>CORTE DI CASSAZIONE Sent. 27/07/2012, N. 13457</p>	<p>Nella premessa che spetta al cedente l'onere di provare il trasferimento effettivo dei beni nello Stato UE (ex art. 2697 C.c. "l'onere di provare la sussistenza dei presupposti di fatto che legittimano la deroga al normale regime impositivo è a carico di chi invoca la deroga") la Corte sottolinea che l'operatore italiano:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ non è tenuto "a svolgere attività investigative" sulla movimentazione subita dai beni ceduti dopo che gli stessi siano stati consegnati al vettore incaricato dal cessionario ▪ avendo, comunque, il dovere di "impiegare la normale diligenza richiesta (...) e, quindi, di verificare con la diligenza dell'operatore commerciale professionale le caratteristiche di affidabilità della controparte" (nдр: cioè del vettore).
<p>CORTE UE Sent. 6/09/2012, CAUSA C-273/11</p>	<p>La Corte, pronunciandosi circa l'interpretazione dell'art. 138, par. 1, Dir. n. 2006/112/CE "Obbligo, per il venditore, di dimostrare che il bene ha lasciato fisicamente il territorio dello Stato membro di cessione" nell'ambito di una cessione resa ad un operatore italiano, ha ritenuto sufficiente che il cedente UE abbia proceduto a verificare:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ il "numero di identificazione IVA" (si noti che non è fatto alcun riferimento al VIES) ▪ che "la merce venduta era stata prelevata mediante camion immatricolati all'estero" ▪ che "sulle lettere di vettura CMR rispediti all'acquirente a partire dal suo indirizzo postale, ... era indicato che i beni erano stati trasportati in Italia".
<p>RIS. 25/03/2013, N. 19</p>	<p>Costituiscono mezzo di prova idonea: se conservati congiuntamente alla fattura, al mod. Intra, alla documentazione contrattuale e bancaria dalla quale risulti "traccia" delle somme riscosse anche i seguenti documenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ CMR elettronico "firmato dal cedente, dal vettore e dal destinatario, e messo a disposizione in formato pdf, tramite piattaforma elettronica condivisa tra cedente e vettore"; ▪ l'insieme dei documenti che riportano le informazioni del CMR cartaceo e le firme dei soggetti coinvolti (cedente, vettore ed acquirente) estrapolate dal "sistema informatico del vettore" in grado di provare che i beni oggetto di cessione hanno "lasciato il territorio dello Stato ed ha[nno] altresì raggiunto il territorio di un altro Stato membro". <p>Nel caso di specie il soggetto che effettua il trasporto dispone di un "tracking number" tramite il quale è possibile ricavare, in particolare, "il DDT in formato pdf firmato dal trasportatore (senza la firma del ricevente e le caratteristiche di un documento elettronico), nonché il numero d'ordine della spedizione e lo stato della stessa.</p>

CHIARIMENTI DELL'INTERPELLO 100/2019

Su tale tema è intervenuta l'Agenzia delle Entrate con l'**interpello n. 100 del 8.4.2019** nel quale:

- ➔ a fronte di una sostanziale conferma delle interpretazioni già fornite nei precedenti interventi sopra evidenziati
- ➔ **di fatto anticipa l'applicazione** di quanto previsto dal **Reg. 1912/2018/Ue**, in vigore il 1/01/2020, nel senso che ritiene che i principi in esso contenuti
 - che avranno forza di legge solo dal 1/01/2020 (senza necessità di recepimento nazionale)
 - risultano, comunque, essere un valido riferimento "ad iuvandum".

REGOLAMENTO 1912/2018/UE

Il regolamento con operatività dal 1/01/2020, obbliga gli operatori europei che vogliono evitare il disconoscimento della non imponibilità ad acquisire (v. RF 025/2019):

- almeno **due documenti non contraddittori**
- provenienti **da due parti indipendenti**
- entro il 10° giorno del mese successivo alla cessione



Nota: secondo il citato regolamento sono accettati come elementi di prova della spedizione o del trasporto:

- a) i documenti relativi al trasporto o alla spedizione dei beni, ad esempio un documento o una lettera CMR riportante la firma, una polizza di carico, una fattura di trasporto aereo, oppure una fattura emessa dallo spedizioniere;
- b) i documenti seguenti:
 - una polizza assicurativa relativa alla spedizione o al trasporto dei beni o i documenti bancari attestanti il pagamento per la spedizione o il trasporto dei beni;
 - documenti ufficiali rilasciati da una pubblica autorità, ad esempio da un notaio, che confermano l'arrivo dei beni nello Stato membro di destinazione;
 - una ricevuta rilasciata da un depositario nello Stato membro di destinazione che confermi il deposito dei beni in tale Stato membro”.

Si evidenzia che nell'interpello l'Agenzia condivide la posizione espressa dal contribuente che ha posto il quesito che nella sua operatività segue una stretta procedura documentale.

In particolare l'istante per soddisfare la prova della cessione intracomunitaria predispone, oltre al documento di trasporto firmato dal trasportatore, un **documento che fa timbrare, datare e sottoscrivere dal cessionario** comunitario nel quale vengono riportati i seguenti dati:

- l'identificativo del cessionario;
- il riferimento della fattura di vendita;
- il riferimento della fattura logistica;
- la data della fattura;
- la data del documento di trasporto;
- la data della destinazione delle merci e della ricezione delle stesse da parte del cessionario;
- lo stato di destinazione e una dichiarazione del cessionario che attesta la ricezione delle merci nello Stato di destinazione.

Questo documento viene poi **conservato** dal cedente insieme a tutti i documenti contabili e di regolamento della singola operazione.



N.B.: l'Agenzia, da parte sua, condividendo l'operato del contribuente, sottolinea che la documentazione prodotta dall'istante può costituire prova dell'avvenuta cessione a condizione che:

- ✓ dai descritti documenti siano **individuabili i soggetti coinvolti** e tutti i dati utili a definire l'operazione;
- ✓ il contribuente provveda a **conservare** le fatture di vendita, la documentazione bancaria, la documentazione contrattuale e gli elenchi Intrastat.